



**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA/ENTE NELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
Farmacia Ospedaliera  
Facoltà di Farmacia e Medicina**

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E  
L' Azienda/Ente Azienda Sanitaria Locale Rieti  
rappresentata dal Direttore Generale ff.DrA.Petti-Del.1/DG.1.02.23.  
nato/a a Roma il.01.03.1966  
per la carica domiciliato/a in  
Rieti - Via del Terminillo 42

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTA la delibera n. 121 del 28.02.2023 della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione



## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "la Sapienza" di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente

Azienda Sanitaria Locale Rieti.....

di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in

Farmacia Ospedaliera.....

l'Università si avvale delle strutture dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (**allegato A** quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli specializzandi;
- b) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

L'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività pratiche in prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.



#### **ART. 4 - Formazione prevista per gli specializzandi**

La formazione dello specializzando ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del DM n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della formazione.

#### **ART.5 - Assicurazione**

L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link

<http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze>, e inviandolo, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail [assicurazioniateneo@uniroma1.it](mailto:assicurazioniateneo@uniroma1.it).

Inoltre l'Azienda/Ente si impegna ad informare tempestivamente il Direttore del Dipartimento a cui afferisce la scuola di specializzazione oggetto della presente convenzione, al seguente indirizzo e-mail ....., che provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente

#### **ART. 6 - Sorveglianza sanitaria**

L'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art.2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.



**ART. 7 – (Verifica della corretta applicazione della convenzione)**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

**ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

**ART. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**ART. 10 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.



**ART. 11- Entrata in vigore e durata**

Il presente atto, firmato in digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre ..2022.... ed ha durata pari a 4 anni (in relazione alla durata della scuola di specializzazione) con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

-----  
LA RETTRICE  
Prof.ssa ANTONELLA POLIMENI

-----  
IL DIRETTORE  
GENERALE  
*f.f. Dott.ssa Anna Petti*



## ALLEGATO A

*L'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, U.O.C., U.O.S., delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) - indicare i codici NSIS - messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.*

### **STRUTTURA: UOC politica del Farmaco e Dispositivi Medici:**

- UOS Assistenza Farmaceutica Territoriale
- USO Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

### **ATTREZZATURE:**

*(locali, arredi, strumenti)*

#### **1. LOCALI:**

*Segreteria*

*Magazzino Farmaceutico*

*Locale adibito ad attività logistica ed amministrativa*

*Laboratorio*

#### **2. ARREDI**

*- banco di lavoro*

*- armadi e scaffali per farmaci e dispositivi medici*

*- carrelli*

*- pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile*

#### **3. STRUMENTI:**

*attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza*



## **ALLEGATO B**

**Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa (previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera D) del D. l. n. 402 del 13 giugno 2017)**

L'Azienda/Ente Azienda Sanitaria Locale RIETI..... manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia, per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

**Firma**

*f.f. Dott.ssa Anna Petti*